



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dai magistrati:

dott. Fulvio Dacomo

Presidente

dott. Antonio Mungo

Consigliere

dott.ssa Federica Salvatore

Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nel procedimento contrassegnato con il n. 5491/2017 R.G., avente ad oggetto “*Consorzio*”, fissato per la trattazione scritta all’udienza collegiale del 16.2.2022 e vertente

**TRA**

**COMUNE DI CAMPOLATTARO** (c.f. 00162710628), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, in virtù procura alle liti rilasciata in calce all’atto di appello, dall’avv. NARDONE PASCAL KARIM (c.f. NRDPCL72H19Z133M) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Campolattaro alla p.zza Roma n. 12;

**APPELLANTE**

**E**

**CONSORZIO SMALTIMENTO R.S.U. BN1** (c.f. 01034910628), rappresentato e difeso, in virtù procura alle liti rilasciata a margine del ricorso per decreto ingiuntivo opposto, dall’avv. LAMPARELLI RAFFAELE (c.f. LMPRFL65M25A783P) ed elettivamente domiciliato per il giudizio di appello presso lo studio dell’avv. Sergio Grandoni, in Napoli C.so Novara n. 13;

**APPELLATO**

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di appello, tempestivamente notificato in data 28.9.2017, il Comune di Campolattaro impugnava la sentenza emessa dal Tribunale di Benevento n. 1497/2017, pubblicata il 1.8.2017, con



cui era stata rigettata l'opposizione proposta dall'Ente appellante avverso il decreto ingiuntivo reso dal medesimo Tribunale in data 23.7.2012 per il pagamento della somma di € 10.391,40 a titolo di quota per il disavanzo di gestione relativo agli anni 2007 e 2009, oltre accessori e spese del giudizio monitorio.

Con l'appellata sentenza il giudice di primo grado, valutata l'inoperatività della clausola compromissoria di cui all'art. 62 dello Statuto del Consorzio, rigettava l'opposizione, ritenendo dovuti i contributi consortili di cui era stato ingiunto il pagamento, stante il loro inserimento nei bilanci del Consorzio, approvati e mai impugnati dai consorziati (tra cui il Comune opponente); rigettava, altresì, la domanda riconvenzionale formulata dal Comune opponente per il risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento del Consorzio ai servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati, ritenendo non quantificabile il danno sulla base dei documenti in atti e delle risultanze della CTU espletata nel corso del giudizio.

Avverso detta sentenza ha proposto appello il Comune di Campolattaro, chiedendo l'annullamento della decisione emessa dal primo giudice per l'applicabilità della clausola compromissoria e l'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado, con conseguente condanna del Consorzio al pagamento della somma di € 10.391,40 (pari al controcredito vantato dal Consorzio nei suoi confronti ed accertato nella sentenza impugnata).

Costituendosi in giudizio il Consorzio ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per carenza di motivi specifici; nel merito, la corretta interpretazione della clausola arbitrale da parte del primo giudice e l'infondatezza della domanda riconvenzionale, per essere l'accertamento dell'inadempimento del Consorzio non più censurabile dopo l'approvazione dei bilanci.

All'udienza del 16.2.2022 sulla base delle conclusioni precisate dalle parti con il deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle stesse di termini di cui all'art. 190 c.p.c.

In via preliminare, deve darsi atto che si è formato il giudicato, in quanto non oggetto di specifico motivo di appello, sul capo di sentenza con cui è stata accertata la giurisdizione del giudice ordinario a decidere la controversia.

Parimenti, non è stato fatto oggetto di specifico motivo di impugnazione il capo della sentenza che ha accertato l'inadempimento del Comune appellante nel versamento della quota consortile per il ripianamento del disavanzo di gestione degli anni 2007 e 2009, con conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 536/2012 emesso dal Tribunale di Benevento in data 23.7.2012.

Il Comune, tuttavia, con il primo motivo di appello ha chiesto di annullare e/o revocare interamente la sentenza di primo grado per aver deciso il merito della controversia, ritenendo



inoperante la clausola compromissoria prevista dall'art. 62 dello Statuto del Consorzio. Lamenta sul punto l'appellante che il giudice di primo grado ha erroneamente fornito un'interpretazione meramente letterale della clausola, senza considerare che, invece, la *ratio* della previsione statutaria imponeva di ritenere incluse nella devoluzione agli arbitri "tutte le controversie insorte in ragione dell'attività consortile".

Il motivo non è fondato.

L'art. 808 *quater* c.p.c. stabilisce che "*nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto in cui la convenzione si riferisce*".

La giurisprudenza di legittimità, in più occasioni, ha sostenuto che la valenza assorbente ed onnicomprensiva della clausola arbitrale opera solo allorché non si rinvenga nella clausola un'espressa volontà contraria (in tal senso si vedano, tra le tante, Cass., 3523/2020; Cass., 28011/2019). Parimenti, ritiene la Suprema Corte che la ricostruzione della portata della clausola sulla base della volontà dei compromettenti, anziché limitata al senso letterale della parole, in applicazione dei criteri di cui all'art. 1362 c.c., operi con riferimento all'individuazione nella clausola arbitrale di fattispecie astratte o definizioni giuridiche generiche, ossia tutte le volte in cui l'individuazione della portata della clausola presupponga necessariamente un'interpretazione del suo ambito applicativo (così Cass., 26553/2018, nella quale l'interpretazione non restrittiva della portata applicativa della clausola è giustificata dallo scopo di evitare contrasti di giudicati su questioni connesse).


Nel caso di specie, la chiara portata letterale della clausola arbitrale non dà adito a nessun dubbio interpretativo, né per essere applicata presuppone l'interpretazione di clausole o concetti generali: essa, infatti, non prevede un riferimento generico a tutte le controversie insorte in base allo Statuto, ma che "tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli enti consorziati saranno decise da un collegio arbitrale". Sotto il profilo soggettivo, quindi, la previsione statutaria è chiara ed inequivoca; né la parte appellante ha indicato specifiche previsioni dello Statuto o del regolamento richiamato dall'art. 62 ovvero altre circostanze oggettive, dalle quali desumere che la volontà dei consorziati era di devolvere agli arbitri anche le controversie insorte tra il consorzio ed i consorziati, in difformità dal chiaro tenore letterale della pattuizione.

La decisione del primo giudice sul punto deve ritenersi, quindi, corretta.

Ritiene il Collegio che anche il capo della decisione relativo alla domanda riconvenzionale - oggetto dell'ulteriore motivo di appello - sia immune dalle censure formulate dall'appellante.

Con il secondo motivo di appello, infatti, il Comune ha chiesto riformarsi la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno





formulata nell'atto di opposizione, ritenendo che erroneamente il primo giudice, recependo acriticamente le risultanze della CTU espletata nel corso del giudizio, aveva ritenuto non provato il *quantum* risarcibile, mentre, valutando correttamente il materiale probatorio in atti e ritenuto l'*an debeat*ur insito nell'inadempimento del consorzio, avrebbe dovuto procedere ad una sua liquidazione equitativa.


Rileva la Corte, con riferimento alle difese dell'appellato, che l'inadempimento del Consorzio al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati non è stato eccepito dal Comune consorziato quale fatto estintivo dell'obbligazione su di lui gravante di pagamento del contributo consortile (rispetto al quale l'approvazione dei bilanci mai impugnati - incontrovertibilmente accertata dal primo giudice - sarebbe senza dubbio ostativo), bensì quale fatto costitutivo della diversa ed autonoma domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dal Comune e rigettata dal primo giudice. Motivo di appello, infatti, è il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale e non anche il rigetto dell'opposizione sulla domanda di pagamento formulata dal Consorzio rispetto alla quale, in mancanza di uno specifico motivo di appello, deve ritenersi formato il giudicato. Peraltro, nella sentenza impugnata l'accertamento del credito del Consorzio nei confronti del Comune non ha trovato fondamento nell'accertamento della regolare esecuzione del servizio da parte del consorzio – che, ove non impugnato, sarebbe stato suscettibile di passare in giudicato – ma sul dato formale della mancanza di impugnazione dei bilanci dai quali il credito azionato risultava.

Ciò posto, ritiene la Corte che, comunque, non meritano accoglimento le censure formulate dall'appellante.

Come correttamente rilevato dallo stesso appellante, la valutazione equitativa può essere effettuata dal giudice nella fase di liquidazione del danno, sul presupposto di una prova certa e rigorosa della sua sussistenza.

Nel caso di specie, l'appellante ha dedotto che il danno subito si è concretato nei costi che il Comune ha dovuto sopportare per aver provveduto a proprie spese alle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati, affidati al Consorzio sulla base del Protocollo d'intesa siglato il 28 aprile 2008. A confutazione delle motivazioni contenute nella sentenza di primo grado, precisa l'appellante che le fatture emesse dalle società di cui si avvalso direttamente per l'espletamento delle attività del Consorzio recano causali generiche in quanto le medesime svolgevano in favore del Comune una molteplicità di servizi; ciononostante, il giudice di primo grado, nel suo potere di liquidazione equitativa, avrebbe dovuto considerare il danno risultante da tali fatture calcolando “una percentuale adeguata e verosimile”.





La ricostruzione operata dall'appellante evidenzia già di per sé che il danno ricollegato al preteso inadempimento del Consorzio non è provato in modo certo, non risultando in modo inequivoco dai documenti contabili in atti ed essendo del tutto disancorato da precisi criteri oggettivi quali ad esempio la prova del quantitativo di prestazioni rese, del numero di ore impiegate per lo specifico svolgimento dei servizi di raccolta e trasporto in luogo del Consorzio nell'ambito della più ampia gamma di servizi resi, ovvero ancora dell'estensione territoriale o del numero delle famiglie interessate dalla raccolta. In mancanza di deduzione e prova di tali elementi, ossia della concreta entità del danno subito, la liquidazione richiesta non può ritenersi equitativa, bensì del tutto arbitraria.

La stesse dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso del giudizio di primo grado sono sul punto tanto generiche da rendere di fatto impossibile la determinazione dell'entità del danno subito (cfr. il capo g) dell'articolazione istruttoria contenuta nella memoria ex art. 183 II termine c.p.c. depositata nel giudizio di primo grado in cui veniva chiesto ai testi di riferire che "gran parte" delle frazioni di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata è stata operata sul territorio da altre società in luogo del Consorzio).

Ad ogni modo, anche a prescindere da tali assorbenti rilievi, osserva il Collegio che le risultanze della CTU recepite dal primo giudice risultano corrette alla luce della documentazione depositata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dall'odierno appellante.

Risulta innanzi tutto corretta la delimitazione temporale della domanda risarcitoria al periodo da novembre 2008 al 31.12.2010: nel Protocollo d'intesa siglato tra il Consorzio ed i consorziati in data 28.4.2008 il primo si era obbligato a provvedere al ritiro ed al trasporto a discarica dei rifiuti differenziati (carta e cartone, vetro, plastica, alluminio, contenitori metallici, banda stagnata, pile, farmaci scaduti, ingombranti), con previsione che i costi di conferimento e smaltimento restavano sempre a carico dei Comuni; così come di competenza comunale erano le attività di raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati e della frazione umido.

In base a tale intesa le parti pattuivano, altresì, che *"allo stato attuale per esigenze organizzative dei Comuni si stabilisce, altresì, che l'inizio delle attività di raccolta differenziata partirà in modo graduale (anche per consentire un'ottimale comunicazione del servizio) indicativamente tra il 1 e il 30 giugno 2008..."*. Lo stesso Comune appellante comunicava al Consorzio che *"nel mese di ottobre 2008 è stata completata l'attivazione del piano per la raccolta differenziata...in data 17.11.2008 è stata inviata formale richiesta al Consorzio BNI per lo smaltimento della plastica stoccata..."*, in tal modo riconoscendo che prima di tale data comunque il Comune non era pronto ad effettuare la raccolta differenziata (cfr. doc. 6 all. alla produzione del Comune di primo grado). Tanto emerge anche dalle difese contenute nella citazione in opposizione,



in cui alle pagg. 6 e 7 si dava espressamente atto che la raccolta differenziata era stata avviata dal Comune a spese proprie a novembre/dicembre 2008, tanto che nel periodo pregresso il Comune aveva pagato un sovrapprezzo sullo smaltimento dei rifiuti in modo indifferenziato.

Ebbene, come correttamente rilevato dal CTU anche all'esito delle osservazioni critiche formulate dalla parte opponente, per il periodo di riferimento, non si rinvencono tra i documenti del Comune servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati effettuati dalla Sidus a r.l. ovvero da altre società di cui il Comune si sarebbe avvalso per ovviare all'inerzia del consorzio; né lo svolgimento di tali servizi può ritenersi incluso nelle generiche voci "servizio di manutenzione e pulizia strade e verde pubblico", "servizio di manutenzione strade e gestione servizio smaltimento rifiuti", "conferimento RSU", ovvero ancora "trasporto rifiuti differenziati", tutte non riferibili in modo inequivoco ai servizi di competenza del Consorzio sulla base del citato Protocollo d'intesa, come correttamente rilevato già dal primo giudice. Né l'effettivo svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati può ritenersi dimostrato dalle convenzioni siglate dal Comune con le varie società.

Anche tale motivo di appello va, pertanto, rigettato.


Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento e senza computo della fase istruttoria (non svoltasi nel presente grado di giudizio), tenuto conto della non particolare difficoltà delle questioni trattate, con attribuzione all'avv. Raffaele Lamparelli per averne fatto anticipo.

In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.

#### **P.Q.M.**

La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Comune di Campolattaro, avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1497/2017 del 1.8.2017 nei confronti del Consorzio Smaltimento R.S.U. BN1, così provvede:

- 1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
- 2) condanna il Comune di Campolattaro, in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore del Consorzio Smaltimento R.S.U. BN1, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.889,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'avv. Raffaele Lamparelli, per averne fatto anticipo;



3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 20.7.2022.

Il Consigliere estensore

dott.ssa Federica Salvatore

Il Presidente

dott. Fulvio Dacomo

Arbitrato in Italia

